

European Group Consulting

Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

Circolare nr. 10/2023

In collaborazione con il Centro Studi di SEAC

Ai sig.ri Clienti

Loro sedi

Definite le modalità per beneficiare del bonus aggiornamento RT alla lotteria istantanea

Nell'ambito del c.d. "Decreto PNRR 2" il Legislatore, modificando la disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", ha previsto un'estrazione con verifica immediata della vincita, c.d. "lotteria istantanea".

Per consentire al consumatore la partecipazione alla "lotteria istantanea" l'esercente deve (entro il 2.10.2023) aggiornare il RT alle nuove Specifiche tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate.

Recentemente la stessa Agenzia ha definito le modalità per poter beneficiare dello specifico credito d'imposta spettante agli esercenti che procedono all'aggiornamento del proprio RT.

In particolare, il bonus, pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 50 per ogni RT, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Merita evidenziare che l'utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il limite massimo di spesa stanziato (€ 80 milioni).

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l'art. 1, commi da 540 a 544, [Legge n. 232/2016](#) (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini".

L'[art. 18, comma 4-bis, DL n. 36/2022](#), c.d. "Decreto PNRR 2" con la modifica del citato comma 540, ha previsto che possono partecipare all'estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, prevedendo anche una **"lotteria istantanea", con verifica immediata della vincita.**

Con il Provvedimento 18.1.2023 l'Agenzia delle Entrate, al fine di attuare la "lotteria istantanea", ha aggiornato i Provvedimenti di riferimento nonché le relative Specifiche tecniche ([Informativa SEAC 26.1.2023, n. 31](#)). In particolare, per poter partecipare alla lotteria **istantanea**, nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione, il **RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale** (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. Il sistema lotteria istantanea prevede un servizio "rilascio codici", richiamabile dal dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.

European Group Consulting

Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che

*"tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e **pagati interamente in modalità elettronica** devono riportare un **codice bidimensionale** comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]"*.

La produzione ed esposizione del **codice bidimensionale non è possibile** per i documenti commerciali sui quali l'**acquirente richiede l'indicazione del proprio codice fiscale**.

Il predetto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente del dispositivo insieme al documento commerciale a cui si riferisce.

La **lotteria istantanea non sostituisce la lotteria "differita" con estrazioni periodiche** (settimanali / mensili / annuale) **ma si aggiunge** alla stessa.

È pertanto ancora possibile che **sul documento commerciale** debba essere indicato, se richiesto dall'acquirente, il **codice lotteria** comunicato dall'acquirente al momento dell'acquisto **per la partecipazione alla lotteria "differita"**.

Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire ai consumatori la partecipazione alla "lotteria istantanea".

Per l'adeguamento, l'[art. 8, DL n. 176/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti-quater", riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all'[art. 22, DPR n. 633/72](#) obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un **credito d'impostapari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50**.

Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 26.6.2023 ha definito le modalità attuative del predetto credito istituendo con la Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E lo specifico codice tributo per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel citato Provvedimento 26.6.2023, l'Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che il credito in esame è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione (Entratel / Fisconline);
- a partire dalla prima liquidazione periodica [IVA](#) successiva al mese in cui è stata annotata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabile.

Sul punto il citato Provvedimento 26.6.2023 rinvia alle modalità tracciabili individuate nel Provvedimento 4.4.2018, ossia:

- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
- mezzi di pagamento elettronici [ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005](#) secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio addebito diretto, bonifico bancario / postale, bollettino

European Group Consulting

Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Considerata l'analogia del bonus in esame con quello previsto dall'[art. 2, D.Lgs. n. 127/2015](#) si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'[Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E](#). In particolare l'Agenzia ha chiarito che:

- la spesa, rilevante per la determinazione del credito d'imposta, è **comprensiva dell'IVA indetraibile** (ciò interessa, ad esempio, un contribuente forfetario);
- assumendo rilevanza il pagamento della spesa, in caso di **pagamento rateale** la spesa si considera sostenuta in ragione di **quanto effettivamente corrisposto**;
- il momento a decorrere dal quale un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di adattamento e di pagamento della fattura.

La stessa Agenzia nel citato Provvedimento 26.6.2023 precisa che il credito d'imposta:

- **non è soggetto** ai limiti:
 - di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti [ex art. 34, Legge n. 388/2000](#);
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI [ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#);
- va *"indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo"* (lo stesso quindi, in generale, andrà riportato nel quadro RU del mod. REDDITI 2024);
- **non è fruibile e il relativo mod. F24 è scartato** nel caso in cui, all'atto dell'invio del mod. F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il **plafond residuo dello stanziamento** (€ 80 milioni) **risulti incapiente** rispetto all'importo del credito stesso.

Al fine dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente **codice tributo**, istituito dalla stessa [Agenzia con la recente Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E](#):

7032

Credito d'imposta adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Nel campo *"anno di riferimento"* va indicato l'anno di sostenimento della spesa (così per l'utilizzo del credito riferito alle spese in esame va riportato *"2023"*).

MONITORAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come sopra accennato, l'utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il fondo a disposizione (€ 80 milioni). In particolare la stessa Agenzia comunica mensilmente al MEF l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in

European Group Consulting

Studio Associato

Rag. Commercialisti – Revisori Legali

Rag. Roberto Carlesso – Dott. Paolo Mario Giacometti

compensazione tramite il mod. F24 segnalando quando le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il raggiungimento del predetto limite di spesa.

Esempio

Nel mese di luglio 2023 un commerciante al minuto (soggetto trimestrale) ha provveduto ad aggiornare il proprio RT alle nuove Specifiche tecniche previste per consentire la partecipazione alla "lotteria istantanea".
A tal fine ha ricevuto una fattura per un importo pari a € 60 + IVA. Il credito d'imposta spettante pari a € 50 sarà utilizzabile a partire dal 16.11.2023.
Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	denominazione / regione / prov. / mese / rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito (compensati)	
IMPOSTE DIRETTE – IVA		7032		2023		50,00	
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE				A	B		SALDO (A-B)